

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vasto

Prot. n. 2411 del 18/12/2024

*Al Questore
di Chieti*

*Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Chieti*

*Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Chieti*

*Al Dirigente della Polizia Stradale
di Chieti – Vasto Sud*

*Ai Comandanti delle Polizie Locali del circondario
Loro Sedi*

*Ai Sostituti Procuratori della Repubblica
Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Sede*

*e, p.c.
A S.E. IL Procuratore Generale
L'Aquila*

*All'Ufficio Territoriale del Governo
di Chieti*

Oggetto: nulla osta al rilascio delle informazioni di cui all'art. 11 del Codice della Strada riguardanti gli incidenti stradali con lesioni.

Come noto, la procedura per il rilascio di informazioni in caso di incidente stradale è regolata dall'art. 11 D.Lgs. 285/92 (C.d.S.) e dall'art. 21 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) di seguito riportata:

art. 11 c.4 C.d.S.:

"Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. "

art. 21 Regolamento di esecuzione C.d.S.:

"c. 3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

c. 4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

c. 5. *In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.*

c. 6. *Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela ”.*

La norma non indica espressamente i soggetti legittimati ad ottenere le informazioni, facendo generico riferimento agli “interessati” tali devono essere certamente considerati i soggetti coinvolti nell'incidente stradale, i proprietari dei veicoli, le compagnie assicurative, in relazione all'onere di provvedere al risarcimento dei danni (art. 148 D.Lgs 209/05).

Il dettato normativo è chiaro nell'individuare quale destinatario della richiesta “*il Comando o ufficio cui appartiene il Funzionario o l'Agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*” che è altresì tenuto al rilascio delle informazioni.

Ove dall'incidente stradale sia derivata la morte o lesione di una delle parti, la norma richiede inoltre il rilascio del nulla osta o della autorizzazione preventiva da parte della Procura della Repubblica.

Allo scopo di rendere più rapido il rilascio della autorizzazione o nulla osta e più agevole il lavoro degli Uffici, si ritiene opportuno provvedere che l'interessato indirizzi, anche nel caso di incidente con morte o lesioni, la richiesta al “*comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*”, quest'ultimo ufficio provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione o nulla osta alla Procura della Repubblica, indicando chiaramente gli estremi del procedimento (numero RGNR, PM titolare, generalità indagato).

Ottenuta la autorizzazione, l'Ufficio che ha provveduto ad eseguire i rilievi rilascerà le informazioni e documentazioni richieste.

Per gli incidenti stradali da cui non sia derivato decesso ovvero lesioni gravi o gravissime, le Forze di Polizia devono considerarsi sempre autorizzate al rilascio delle informazioni in via preventiva senza specifico provvedimento di questo ufficio.

Gli atti ed informazioni potranno in tali casi essere rilasciati indipendentemente dalla presentazione o meno della querela e dall'eventuale decorso dei termini.

Tale regola deve essere seguita anche nel caso in cui si proceda contestualmente per altro reato (es. artt 186 e 187C.d.S).

Nel caso di incidenti con lesioni gravi, gravissime o con decessi il comando di polizia provvederà ad inoltrare alla Procura della Repubblica la richiesta di nulla osta o autorizzazione, con le modalità sopra ricordate. Anche in questo caso le informazioni e gli atti devono essere richiesti dagli interessati al Comando o Ufficio a cui appartiene il Funzionario o l'Agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente e non alla Procura della Repubblica, cui compete unicamente il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta con le modalità specificate.

Premesso quanto sopra le indicazioni operative sono le seguenti:

a) incidenti stradali con lesioni non gravi o gravissime e senza decessi

L'interessato chiede direttamente gli atti e le informazioni all'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale provvede al rilascio degli atti ed informazioni di cui all'art. 11 c. 4 del Codice della Strada senza necessità di nulla osta o autorizzazione della Procura della Repubblica.

b) Incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime o con decessi

L'interessato chiede direttamente gli atti e le informazioni all'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente; quest'ultimo inoltra richiesta di nulla osta o autorizzazione alla

Procura della Repubblica indicando gli estremi del procedimento (numero RGNR, PM titolare, generalità dell'indagato). All'esito, l'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, provvede al rilascio all'interessato degli atti ed informazioni di cui all'art. 11 c. 4 del Codice della strada.

Vorranno Codesti Dirigenti/Comandanti diramare la presente disposizione ai rispettivi Uffici/Reparti loro dipendenti.

Si dirami .

Vasto, 18 dicembre 2024

Il Procuratore della Repubblica

